



COMUNE DI VICOLUNGO

(PROVINCIA DI NOVARA)

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICO
DELLE SOCIETA' PUBBLICHE**

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il piano operativo di razionalizzazione del 2017 relativo alle partecipazioni possedute al 23.09.2016.

L'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 prevedeva una *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie*.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituiva un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Questo Ente ha provveduto, secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26.09.2017.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, è stato trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Dalla Revisione straordinaria in parola è risultato quanto segue:

- Partecipazioni societarie dirette

Il Comune attualmente partecipa al capitale di un'unica società:

ACQUA NOVARA VCO SPA. con una quota del 0,0227%, pari a 1781 azioni, valore unitario € 1,00;

Partecipazioni societarie indirette

Possiede esclusivamente una partecipazione diretta ("Acqua Novara VCO s.r.l.") in società non quotata, riconducibile, per l'oggetto sociale, alle categorie previste dall'art.4.

Da un'analisi più approfondita della normativa, in fase di redazione della ricognizione, si è ritenuto di non comprendere nell'analisi dei requisiti le società partecipate indirettamente, in ossequio alle definizioni fornite dall'art. 2 comma 1 lettera b) e g) del T.U.S.P. e dalle disposizioni dell'art. 11-quater del D. Lgs. n.118/2011.

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa a **quattro consorzi**:

Denominazione società	Oggetto societario	Capitale sociale	Quota posseduta
CAVBN - Consorzio Area Vasta Basso Novarese Via Socrate n.1/A - 28100 Novara	Gestione raccolta e smaltimento rifiuti urbani e igiene urbana	-	0,52%

Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale (C.A.S.A.) - Via Guglielmo Marconi n.102 – 13045 Gattinara (VC)	Gestione Servizi Socio Assistenziali	-	2,30%
Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi - Via Fratelli Rosselli n.1 – 28100 Novara	Attività Sociale Ricreativa	-	0,174%
Società Consortile ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl – Piazza Martiri n.3 – 28100 Novara	Gestione Servizi Turistici	-	1,69%, pari ad € 5.891,00

La partecipazione a Consorzi, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non era oggetto del Piano 2017.

L'analisi di revisione ha evidenziato altresì che non ricorrevano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione della società.

L'esito negativo della ricognizione straordinaria è stato comunicato al MEF, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.

2. Il quadro normativo

L'art.20 del TUPS, prevede che le amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art.2, comma 1 lettera a) del TUPS.

Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue.

I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. **Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.**

Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle **partecipazioni** detenute dalle amministrazioni in **società a totale o parziale partecipazione pubblica**, sia **diretta che indiretta** (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come **i consorzi di cui all'art.31 del TUEL** e le aziende speciali di cui all'art.114 del TUEL **che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.**

3. Il piano operativo di razionalizzazione ordinario - metodologia

Al fine di attuare la revisione periodica piano di razionalizzazione relativa al 2023, si è provveduto a richiedere alle società partecipate in modo diretto i dati, sulla base della Linee Guide del MEF e della Corte dei Conti che fornisce le linee d'indirizzo generali per la redazione della revisione e le schede da allegare alla deliberazione.

4. I risultati

La situazione delle partecipazioni del Comune di Vicolungo risulta essere la stessa di cui alla Revisione Straordinaria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 26.09.2017 e pertanto:

A) Il comune attualmente partecipa al capitale di un'unica società:

Acqua Novara VCO s.p.a., Via Triggiani n.9	Gestione del servizio idrico integrato	Quota dello 0,0227%
--	--	---------------------

B) L'analisi di revisione ha evidenziato altresì che non ricorrono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione della società;



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02078000037
Denominazione	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	22/12/2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Fondazione di partecipazione
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	Società non quotata
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	La Società non ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. La società detiene una partecipazione di euro 5.000 in "Utility Alliance del Piemonte", rete d'impresa con soggettività giuridica tra i 18 utility in house piemontesi. Il soggetto ha sede a Torino e dispone di fondo patrimoniale di 95 mila euro. La quota detenuta da Acqua Novara.VCO S.p.A. rappresenta il 5,26% di tale fondo.
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Novara
Comune	Novara
CAP*	28100
Indirizzo*	Via L. Triggiani n.9
Telefono*	0321413112
FAX*	0321458729
Email*	segreteria@pec.acquanovaravco.eu

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Codice ATECO 36.00.00 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua)
Attività 2	//

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	//
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

[§] Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	285
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Presidente – Emanuele Terzoli – compenso € 39.600 Amministratore Delegato – Daniele Barbone – compenso € 39.600 Consigliere – Maria Silvana Rillo - € 10.000 Consigliere – Tina Bauce– € 10.000 Consigliere – Roberto Nonnis – € 10.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Presidente - Dott. Filippo Sala – compenso € 26.000 Sindaco effettivo - Cristina Mazza – compenso € 17.000 Sindaco effettivo – Fabrizio Zucconi - compenso € 17.000 e due supplenti: Corrado Torchio e Paola Dall’Oco. La revisione contabile è affidata alla società Deloitte & Touche Spa.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	- 1.013.343	5.139.512	5.929.859	5.299.423	5.062.447

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	66.179.079	68.397.355	66.718.344
A5) Altri Ricavi e Proventi	//	//	//
di cui Contributi in conto esercizio	//	//	//

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,0227%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	//
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	//

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Pertanto, per quanto concerne la Società in questione si rappresenta quanto segue:

- La Società Acqua Novara VCO SpA gestisce il servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ambito dell'ATO n.1. e trattasi, quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.
- la Società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
- la Società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo superiore ad €. 500.000,00, Soglia ridotta a 500 mila euro fino all'adozione dei piani riferiti al 31 dicembre 2023 (art. 26 comma 12-quinquies);
- trattandosi dell'unica società partecipata dall'Ente, non sussistono attività analoghe e simili tra quelle svolte dalle società partecipate dall'Ente;
- I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

In conclusione, per tutto quanto sopra detto, resta quindi inalterata l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la quota assai modesta di proprietà in Acqua Novara VCO SpA. e pertanto non risulta necessario intraprendere attività amministrative volte alla dismissione della stessa società.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA – PARTECIPATE

